

Comune di Almenno San Salvatore

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è diretto ad individuare criteri unificati di valutazione delle condizioni economiche di coloro che richiedono prestazioni ai servizi sociali o assistenziali comunali non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Art. 2 INTEGRAZIONI

Le norme del presente regolamento vanno ad sostituire gli art. nr. 30,34,37,40,43 e 46 del "Regolamento comunale per l'erogazione di contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici o privati", approvato con deliberazione di C.C. nr.13 del 11.02.1998 e modificato con deliberazione di C.C. nr.37 del 06.09.2001, nonché ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie, che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

ART. 3 PRESTAZIONI SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento verrà applicato nello specifico per la valutazione del diritto di accesso e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente.

In particolare:

- Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola media inferiore e superiore,

- Pagamento rette asilo nido,
- Pagamento retta scuola materna,
- Assistenza domiciliare e prestazioni annesse: fornitura pasti e telesoccorso e trasporto;
- Rette per mensa e trasporto scolastico
- Inserimento in cooperative e centri socio - educativi per portatori d'handicap
- Rette case di Riposo
- Soggiorni climatici
- Contributi straordinari per persone bisognose

ART. 4 INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE.

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi e i patrimoni di tutti i componenti, nel rispetto della Tabella I allegata al D.Lgs. nr. 109/1998, così come modificata al D.Lgs. 130/2000 e al DPR 242/2001.

Ai fini del presente regolamento il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 Maggio 1989, n. 223 e dai soggetti previsti dal DPR 242 del 4 aprile 2001.

La Giunta Comunale si riserva di assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella definita al presente articolo. (Art. 2 DPCM 221 del 7/05/99)

L'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare è dato dalla somma tra l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale, rapportata al parametro desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.

Il Comune terrà conto di eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della posizione del richiedente rispetto alla prestazione o servizio agevolati richiesti., verificatesi successivamente al periodo in cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

ART. 5 CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE.

L'indicatore della situazione reddituale si calcola sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

1. Il reddito complessivo ai fini Irpef quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RN1 - 730: quadro di calcolo Irpef, rigo 6) ovvero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Il reddito è da considerarsi al netto dei redditi agrari. Vengono incluse le pensioni di guerra, le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti, agli invalidi civili.

Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti.

Per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà farsi riferimento alla base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.

2. Il reddito di attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare (assunto alla decina di milione per difetto), con riferimento ad apposita circolare del Ministero del Tesoro. (Per il 2000 è pari al 5,56% del patrimonio mobiliare).

Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente.

Dalla somma dei redditi così determinata si detrae l'ammontare del canone annuo di locazione, fino a concorrenza £.10.000.000, pari a 5.164,56 euro, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione d'affitto con contratto registrato.

ART. 6 MODALITÀ DI CALCOLO DEL PATRIMONIO

Il patrimonio viene calcolato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

a) Per il Patrimonio Immobiliare

Il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art 10, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore complessivo così calcolato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati.

In alternativa alla detrazione per il debito residuo del mutuo è detratto, se più favorevole, il valore dell'abitazione principale, come sopra definito, nel limite di 100.000.000. pari a 51.645,68 euro.

Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni, la detrazione si applica ad una di tali abitazioni, individuata al richiedente.

Nel caso di possesso dell'abitazione principale in misura inferiore al 100% la detrazione sarà rapportata a tale quota.

b) Per il patrimonio Mobiliare

I fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 10:

1. Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
2. Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui al punto 1;
3. Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani od esteri, per i quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui al punto 1;
4. Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per i quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 9, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
5. Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo N. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui al punto 1;
6. Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui al punto 1, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
7. Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al punto 5;

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare e immobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia di 30 milioni, pari a 15.497,70 euro

L'importo così determinato è moltiplicato per lo specifico coefficiente di 0,20.

ART. 7 PARAMETRI DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalenti sono i seguenti:

Numero dei componenti del Nucleo Familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

+ **0,35** per ogni ulteriore componente;

+**0,20** in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori;

+ **0,50** per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992 o di invalidità superiore al 66%, i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5.

+ **0,20** per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

ART. 8 MODALITÀ DI CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE.

L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale sommato all'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro corrispondente della scala di equivalenza di cui all'art. 7.

Per ogni singolo servizio o prestazione, la Giunta Comunale determinerà la soglia entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni o le quote di partecipazione alla spesa.

ART. 9 FATTORI CORRETTIVI NEL CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Dalla somma dei redditi familiari determinati come sopra (indicatore reddituale) si detrae l'ammontare delle rette pagate alle case di riposo ed altri istituti assistenziali a carico di uno o più componenti del nucleo familiare.

E' possibile detrarre anche spese sociosanitarie già sostenute per altro componente del nucleo familiare per l'accesso ai seguenti servizi:

- Centri residenziali per disabili
- Asilo nido

ART. 10 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n.445/2001, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti del nucleo familiare. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito per lo scopo dal Comune, che a sua volta tiene conto di disposizioni ministeriali e ha valore annuale.

Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati tutti i valori utili alla determinazione della situazione reddituale, così come specificati nel presente regolamento e le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti.

Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.

Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito od altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Il Comune inoltre ha la facoltà di controllare, singolarmente o mediante servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontare i dati patrimoniali e reddituali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. A tale scopo il Comune può stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze.

La dichiarazione va presentata ai Comuni o ai centri autorizzati di assistenza fiscale, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prestazione.

I Comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica equivalente da parte degli enti erogatori le prestazioni agevolate richieste. Il dichiarante potrà presentare una nuova dichiarazione sostitutiva prima della scadenza, in caso di variazione della propria situazione familiare e/o patrimoniale.

ART. 11 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Unitamente alla dichiarazione sostitutiva il richiedente dovrà completare un modulo, predisposto dal Comune, che specifichi la propria richiesta.

Il richiedente dovrà altresì esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della L. 31/12/1996, n. 675.

In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare, verificatesi in seguito alla presentazione della dichiarazione, che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o servizio agevolati richiesti.

ART. 12 REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI

Nell'ambito dei controlli di cui sopra, le convenzioni da stipulare assicurano che in caso di omessa o infedele dichiarazione dei redditi il Comune consegua idonea notizia per i provvedimenti di competenza ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi.

ART. 13 COMPETENZE

Una volta accertato l'indicatore della situazione economica del richiedente, e valutato in base ai provvedimenti emanati dalla Giunta Comunale, il responsabile di servizio provvederà con proprio atto alla concessione della prestazione od agevolazione richiesta, dandone notizia all'interessato.